



Oggetto:

La tracciabilità dei rifiuti: i sistemi elettronici per la raccolta dei dati e delle informazioni a livello nazionale in Slovenia

(Report A-Slovenia)



Sommario

Premessa	2
Introduzione	3
1 Gestione dei rifiuti in Slovenia.....	4
1.1 Il Registro Cronologico.....	4
1.2 Il documento di identificazione/accompagnamento dei rifiuti.....	5
2 La digitalizzazione	6
3 Sistema di geolocalizzazione per i veicoli che trasportano i rifiuti.....	10
Fonti.....	11

Premessa

Con la Comunicazione adottata il 2 dicembre 2015 “L’anello mancante: un piano d’azione europeo per l’economia circolare” la Commissione Europea ha analizzato l’interdipendenza di tutti i processi della catena del valore: dall’estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, dal consumo al riuso e riciclo e ha proposto un articolato pacchetto di misure che comprende l’elaborazione e/o la revisione di alcune proposte legislative, nonché un piano d’azione generale corredato da un allegato in cui è indicata la tempistica prevista per ogni azione. Il cd. “Pacchetto economia circolare” ha previsto la proposta di modifica di sei direttive quali la Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti), la Direttiva 94/62 EC (imballaggi e rifiuti di imballaggio), la Direttiva 1999/31/CE (discariche di rifiuti) e il gruppo di direttive 2003/53/CE sui veicoli fuori uso, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nello specifico sulla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE è intervenuta la **Direttiva (UE) 2018/851** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che ha previsto, tra l’altro, il potenziamento della registrazione dei dati e dei meccanismi di tracciabilità della gestione dei rifiuti pericolosi tramite l’introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri, raccomandandone l’applicazione anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell’Unione.

A tal riguardo la Direttiva (UE) 2018/851 ha modificato l’art. 35 della Direttiva 2008/98/CE aggiungendo i paragrafi 4 e 5 che prevedono quanto segue.

“Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2”.



A livello nazionale, l'obbligo per gli Stati membri di istituire un registro elettronico dei rifiuti previsto dalla Direttiva (UE) 2018/851 è stato recepito attraverso il Dlgs. 3 settembre 2020 n. 116, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in vigore dal 26/09/2020, **che ha modificato la parte IV del Dlgs. 152/2006.**

In particolare, l'art. 188-bis del Dlgs. 152/2006, rubricato Sistema di tracciabilità dei rifiuti, nell'attuale formulazione, prevede che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura è supportata tecnicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Il R.E.N.T.Ri è suddiviso in due sezioni:

- la Sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- la Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei. I decreti attuativi previsti dall'Art. 188-bis servono a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e di formulario.

A fronte delle modifiche apportate alla Direttiva quadro sui rifiuti, del nuovo obbligo sorto in capo agli Stati membri e dell'istituzione del sistema nazionale R.E.N.T.Ri, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso la Sezione della Regione Toscana, ha ritenuto utile procedere all'analisi dei **sistemi digitali nazionali di tracciabilità dei rifiuti** (corrispondenti al R.E.N.T.Ri) sviluppati nel contesto europeo e in particolare in Spagna, Francia, Austria, Germania e Slovenia.

Introduzione

Il presente documento riporta i risultati dell'analisi del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti istituito in Slovenia e si compone di tre sezioni.

Nella prima sezione si riporta la ricostruzione delle caratteristiche degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti in relazione al trasporto sul territorio nazionale, quali il registro cronologico e il documento di identificazione/accompagnamento dei rifiuti.

La seconda sezione descrive il processo di digitalizzazione individuando le caratteristiche del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti.

La terza sezione ha ad oggetto il sistema di geolocalizzazione dei mezzi di trasporto dei rifiuti.

Le informazioni riportate sono state ricostruite attraverso l'analisi desk delle fonti normative e il confronto via mail con gli stakeholder risultati rilevanti in relazione ai diversi aspetti oggetto di indagine. Gli stakeholder sono stati individuati attraverso una mappatura costruita sulla base degli obiettivi del progetto e dei Paesi coinvolti. In particolare, sono stati consultati Ministero per l'Ambiente, il Clima e l'Energia - Direzione per

l'ambiente - Settore per la gestione dei rifiuti, Ispettorato per l'Ambiente e l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile¹ e l'Agenzia per l'Ambiente².

1 Gestione dei rifiuti in Slovenia

In Slovenia le specifiche della Direttiva quadro sui rifiuti dell'UE (Direttiva 2008/98/CE) sono state recepite nel diritto nazionale dalla Legge sulla Tutela dell'Ambiente del 29 marzo 2022³; il Capo II, sezione 2 (Misure nel campo dei rifiuti) di tale legge rappresenta la base giuridica per la legislazione nazionale in materia.

Ai sensi dell'art.24, comma 6, della Legge sulla Tutela dell'Ambiente, il Governo della Repubblica di Slovenia il 31 maggio 2022 ha emanato il Regolamento sui rifiuti n. 77/22⁴, che stabilisce regole di condotta e altre condizioni per prevenire o ridurre gli effetti dannosi della produzione e della gestione dei rifiuti, nonché per ridurre l'impatto complessivo dell'uso delle risorse naturali e migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse naturali in conformità alla Direttiva 2008/98/CE (di seguito il "**Regolamento sui Rifiuti**").

Il Regolamento sui Rifiuti disciplina tutte le materie analiticamente previste dall'art.24, comma 6, della Legge sulla Tutela dell'Ambiente del 29 marzo 2022, tra cui quelle che riguardano **la tenuta dei registri dei rifiuti**, la loro gestione e rendicontazione al Ministero dell'Ambiente e la rendicontazione da parte del Ministero dell'Ambiente alla Commissione Europea⁵.

Completa il quadro della normativa principale in materia il Programma di Gestione dei Rifiuti 2022, predisposto dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.11 del Regolamento sui Rifiuti e adottato dal Governo come programma operativo di protezione ambientale⁶. Il Ministero valuta il programma di gestione dei rifiuti almeno ogni quattro anni e, sulla base di tale valutazione, lo modifica se necessario⁷.

1.1 Il Registro Cronologico

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti in Slovenia prevede l'obbligo da parte degli operatori della filiera, quali il produttore iniziale di rifiuti che in un anno genera più di 10 tonnellate di rifiuti (pericolosi o meno), o impiega dieci o più persone, il trasportatore e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti di tenere **registri della produzione e della gestione dei rifiuti**.

In relazione all'attività svolta, ossia produzione, trasporto e trattamento, le registrazioni sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti devono contenere i dati su:

- rifiuti generati e le fonti della loro generazione;
- rifiuti depositati temporaneamente;
- rifiuti inviati a terzi per ulteriore trattamento;
- rifiuti inviati a trattamento in altri Stati membri dell'Unione Europea e Paesi terzi, con indicazione di luoghi e modalità di trattamento,
- rifiuti accettati per il trattamento e i loro detentori nella Repubblica di Slovenia;

¹ Environment and Energy Inspectorate of the Republic of Slovenia

² Slovenian Environment Agency

³ Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) ovvero la Legge sulla Tutela dell'Ambiente n. 44/22;

⁴ Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22) ovvero il Regolamento sui rifiuti n. 77/22

⁵ art.24, comma 6, punto n. 12 della Legge sulla Tutela dell'Ambiente (ZVO-2) n. 44/22

⁶ Il Programma è disponibile su <https://www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/>

⁷ art.11, comma 4, del Regolamento sui Rifiuti n. 77/22



- rifiuti accettati per il trattamento provenienti da altri Stati membri dell'UE o paesi terzi, specificando il paese di origine;
- rifiuti per i quali è stato negato il trattamento e i loro detentori;
- rifiuti immagazzinati;
- rifiuti trattati mediante processi di trattamento, compresa la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo;
- rifiuti per i quali lo status di rifiuto è cessato.

I dati devono essere inseriti nei registri della produzione e della gestione dei rifiuti in modo tale che la **sequenza temporale** della produzione e della gestione dei rifiuti sia chiara⁸. La normativa non dispone in quale formato debba essere tenuto il registro (cartaceo o elettronico) né la scadenza temporale per il suo aggiornamento.

Il produttore iniziale dei rifiuti deve conservare i registri della produzione e della gestione dei rifiuti per ciascun anno per almeno tre anni e fornire al Ministero dell'Ambiente o all'ispettore competente l'accesso ad essi su richiesta. Allo stesso modo il gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti deve conservare il registro del trattamento dei rifiuti, per ciascun anno solare, per almeno tre anni e fornire l'accesso al Ministero dell'Ambiente o all'ispettore competente su richiesta.

Il vettore che trasporta rifiuti deve conservare la documentazione dei trasporti di rifiuti effettuati nella forma di registro delle copie dei Fogli di Registrazione, in modo che risulti evidente la sequenza cronologica dei trasporti completati di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il trasportatore deve conservare tali registri, relativi ad ogni singolo anno solare, per almeno 12 mesi e consentire al Ministero dell'Ambiente o all'ispettore competente di esaminarli su richiesta.

Il produttore iniziale di rifiuti che in un anno produce più di 10 tonnellate di rifiuti o 5 chilogrammi di rifiuti pericolosi e il gestore dell'impianto di trattamento devono presentare al Ministero dell'Ambiente entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo una **relazione rispettivamente sui rifiuti prodotti e sulla loro gestione e sui rifiuti trattati**⁹, utilizzando il sistema informativo sulla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 56 del Regolamento sui Rifiuti.

1.2 Il documento di identificazione/accompagnamento dei rifiuti

Il trasporto di rifiuti in Slovenia è associato al documento di accompagnamento degli stessi denominato "Foglio di Registrazione" e disciplinato dagli artt.25 e 26 del Regolamento sui Rifiuti. È necessario precisare che tali due articoli, ai sensi dell'art.78 del medesimo Regolamento, entrano in vigore dal 1° gennaio 2024; e che fino a tale data, ai sensi dell'art.81, si applicano le disposizioni degli articoli 25 e 26 del precedente regolamento sui rifiuti.

Il produttore iniziale di rifiuti o un altro detentore di rifiuti deve predisporre e fornire un Foglio di Registrazione per ciascuna spedizione di rifiuti. Ogni spedizione di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, deve essere accompagnata da una copia del Foglio di Registrazione in formato cartaceo o elettronico durante il trasporto. Si tratta di una novità introdotta dal nuovo art.25 del Regolamento dei Rifiuti e che sarà vigente dal 1° gennaio 2024; fino a quella data l'obbligo di accompagnare il trasporto con una copia del Foglio di Registrazione è limitato infatti ai rifiuti pericolosi.

⁸ La normativa non dispone in quale formato debbano essere tenuti i registri (cartaceo o elettronico) né la scadenza temporale per il loro aggiornamento

⁹ art.29, comma 2 e art .45, comma 2 del Regolamento sui Rifiuti



Il Foglio di Registrazione contiene tutte le informazioni relative alla spedizione, tra le quali il mittente dei rifiuti (produttore iniziale, raccogliitore, commerciante, intermediario, operatore del trattamento), luogo e data di consegna, vettore e modalità di trasporto, destinatario (raccogliitore, operatore di trattamento, commerciante, intermediario), codice, quantità, imballaggio dei rifiuti, processo di trattamento. Il Foglio di Registrazione contiene inoltre:

- le informazioni su come vengono adempiuti gli obblighi dei produttori, se si tratta di una spedizione di rifiuti per la quale sono prescritte in capo ai produttori regole specifiche di gestione dei rifiuti;
- l'autorizzazione per la presentazione e la certificazione del Foglio di Registrazione per conto del produttore iniziale dei rifiuti se questi non è un utente registrato del sistema informativo ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento sui Rifiuti.

Il Foglio di Registrazione deve essere compilato prima dell'inizio della spedizione di rifiuti. Il mittente e il destinatario dei rifiuti inseriscono sul Foglio ciascuno i dati di propria competenza.

Il mittente dei rifiuti deve, prima dell'inizio del trasporto dei rifiuti, fornire una copia del Foglio di Registrazione compilato e consegnarla al vettore, il quale deve garantire che il personale incaricato del trasporto accompagni la spedizione dei rifiuti con una copia del Foglio di Registrazione, in formato cartaceo o elettronico, durante il trasporto. Il Foglio di Registrazione è valido quando è confermato dal mittente dei rifiuti e dal destinatario dei rifiuti con le loro firme elettroniche, laddove il destinatario dei rifiuti conferma, firmando, che la spedizione dei rifiuti può essere trasportata presso la sua sede. Se i rifiuti vengono ricevuti da un raccogliitore che è anche un operatore di trattamento dei rifiuti e intende trattare i rifiuti raccolti nello stesso luogo del suo centro di raccolta, il Foglio di Registrazione è completato quando i rifiuti vengono ricevuti dal raccogliitore.

Il mittente dei rifiuti conferma il Foglio di Registrazione non oltre 15 giorni prima della spedizione dei rifiuti. Il destinatario dei rifiuti conferma il Foglio di Registrazione una prima volta entro il medesimo termine e una seconda volta al momento del ricevimento dei rifiuti o, al più tardi, entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi. Nel caso in cui il destinatario dei rifiuti, al momento del ricevimento dei rifiuti, decida che deve respingere il carico, non firma il Foglio di Registrazione per la seconda volta, ma indica il diniego della firma, sulla base del quale la spedizione dei rifiuti viene restituita al produttore.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti non è necessario compilare e confermare la scheda di registrazione, sono utilizzati i documenti indicati nel Regolamento 1013/2006.

2 La digitalizzazione

In Slovenia è vigente da anni un sistema informativo sulla gestione dei rifiuti¹⁰, predisposto ai sensi del precedente regolamento sui rifiuti¹¹. Tale sistema, ai sensi dell'art.79 del nuovo Regolamento sui Rifiuti, è considerato un sistema informativo conforme a quello oggi disciplinato dal Capo XI del medesimo nuovo Regolamento sui Rifiuti; l'art.80 prevede inoltre che il Ministero dell'Ambiente debba armonizzare il sistema informativo sulla gestione dei rifiuti con le disposizioni del nuovo Regolamento sui Rifiuti a partire dal 1° gennaio 2024.

¹⁰ Il sistema informativo per la gestione dei rifiuti (IS-Waste) è in uso in Slovenia dal 1° gennaio 2013. Sul punto, cfr. gli artt. 52 e 73 del Regolamento sui Rifiuti 103/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia del 16 dicembre 2011

¹¹ Regolamento e sue integrazioni pubblicate su Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 37/15, 69/15 e 129/20

Ai sensi dell'art.56, comma 1 del nuovo Regolamento sui Rifiuti, il Ministero dell'Ambiente istituisce, gestisce e mantiene un sistema informativo sulla gestione dei rifiuti nell'ambito del più ampio sistema informativo ambientale¹², in conformità con la Legge sulla Tutela dell'Ambiente, al fine di garantire la **tracciabilità delle spedizioni di rifiuti all'interno della Slovenia** e monitorare la produzione e la gestione dei rifiuti.

Come evidenziato in precedenza, tale sistema informativo deve fornire supporto elettronico, previa registrazione, agli utenti (mittente di rifiuti e il loro destinatario) per la compilazione e la conferma dei **Fogli di Registrazione** ai sensi degli articoli 25 e 26 del Regolamento sui Rifiuti e per la trasmissione delle **relazioni annuali**, tra le altre, del produttore iniziale dei rifiuti e dell'operatore del trattamento di cui rispettivamente agli articoli 29, comma 2 e 45, comma 2 del Regolamento sui Rifiuti¹³.

Per i singoli produttori iniziali di rifiuti, i raccoglitori, gli operatori del trattamento dei rifiuti, i commercianti e gli intermediari che detengono fisicamente i rifiuti, il sistema informativo contiene dati su:

- spedizioni di rifiuti,
- rifiuti generati e la loro gestione, e
- il tipo, la posizione e la capacità dei centri di raccolta dei rifiuti e degli impianti di trattamento dei rifiuti, nonché la posizione dei magazzini per lo stoccaggio preliminare dei rifiuti presso i commercianti e gli intermediari.

L'accesso ai dati nel sistema informativo è concesso al Ministero dell'Ambiente, agli ispettori responsabili della protezione ambientale che vigilano sull'attuazione del Regolamento sui Rifiuti e all'autorità responsabile per le statistiche.

I dati sono utilizzati dal Ministero per garantire la tracciabilità delle spedizioni di rifiuti, monitorare la produzione, la raccolta e il trattamento dei rifiuti, in particolare per raggiungere gli obiettivi di preparazione al riutilizzo, riciclo e recupero, nonché per adempiere agli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva 2008/98/CE.

Anche gli utenti del sistema informativo (produttori iniziali di rifiuti, raccoglitori, operatori del trattamento, commercianti di rifiuti e intermediari che detengono fisicamente i rifiuti) hanno accesso ai dati che li riguardano.

Applicazione IS-Waste

Come riportato in precedenza, in Slovenia è vigente da anni un sistema informativo sulla gestione dei rifiuti, predisposto ai sensi del precedente regolamento sui rifiuti, sostanzialmente già conforme alla nuova

¹² Ai sensi dell'art.155 della già citata Legge sulla Tutela dell'Ambiente del 29 marzo 2022, il Ministero dell'Ambiente, al fine di svolgere le attività di competenza dello Stato nel campo della protezione ambientale (compresa la tenuta di un registro e l'informazione al pubblico sui dati ambientali e il supporto alle amministrazioni locali nell'adempimento dei loro compiti di protezione ambientale) garantisce la gestione e la manutenzione di un sistema informativo ambientale. Il Governo ne prescrive il contenuto dettagliato e le sue funzioni. Il sistema informativo ambientale contiene, in particolare, dati relativi allo stato dell'ambiente e delle sue parti, ai fenomeni naturali, alle aree designate come a rischio, protette o protette da regolamenti nel campo della protezione dell'ambiente, della conservazione della natura e della protezione e utilizzo delle risorse naturali, agli effetti dell'inquinamento ambientale sulla salute della popolazione, alle emissioni e le loro fonti, ai rifiuti e alla loro gestione, alle sostanze pericolose etc.

¹³ Ai sensi dell'art.37, comma 2 del Regolamento sui Rifiuti, anche il raccoglitore deve presentare una relazione sulla raccolta dei rifiuti



normativa e che verrà comunque armonizzato alla stessa dal Ministero dell'Ambiente a partire dal 1° gennaio 2024.

Tale sistema informativo è denominato **IS-Waste**¹⁴, ed è stato istituito dal Ministero dell'Ambiente per garantire la tracciabilità delle spedizioni di rifiuti e monitorare la produzione dei rifiuti e la loro gestione¹⁵.

Parte integrante del sistema è **l'applicazione IS-Waste**, disponibile per gli utenti registrati per fornire supporto elettronico per:

- compilare e confermare i Fogli di Registrazione¹⁶ per le spedizioni dei rifiuti;
- completare e presentare le relazioni sui rifiuti prodotti, raccolti e trattati;
- visualizzare i dati riportati.

L'applicazione IS-Waste viene utilizzata anche per presentare le seguenti segnalazioni di rifiuti:

- Rapporto del gestore di un impianto per lo smontaggio di veicoli usati, che non è incluso nel piano o nel piano comune per la movimentazione dei veicoli usati,
- Rapporto sull'analisi di selezione dei rifiuti urbani misti.

L'applicazione IS-Waste non è destinata alla compilazione e all'invio di queste relazioni sui rifiuti:

- Rapporto sui rifiuti edili generati e sulla loro gestione,
- Rapporto sulle misurazioni del contenuto di acqua e PCB negli oli usati (solo trasformatori e addetti alla rimozione degli oli usati),
- Relazione sulle misurazioni degli inquinanti nei rifiuti pericolosi destinati all'incenerimento e al coincenerimento e sulle risultanti analisi dei residui dell'incenerimento,
- Rapporto sull'efficienza del riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori,
- Rapporto sulla gestione dei rifiuti della nave e dei residui del carico,
- Report sulle attività svolte per informare gli utenti del servizio pubblico comunale obbligatorio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'applicazione IS-Waste viene utilizzata esclusivamente per le spedizioni di rifiuti interne al territorio della Slovenia e permette di compilare il foglio di registrazione (documento di identificazione) che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti.

I dati riportati nel sistema IS-Waste costituiscono la base per la preparazione dei programmi di gestione e di prevenzione dei rifiuti, per l'estrazione di dati statistici, per la predisposizione di analisi dei dati sui rifiuti prodotti, raccolti e trattati, soprattutto dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi ambientali e per adempiere agli obblighi di rendicontazione della Slovenia secondo i regolamenti dell'UE e le convenzioni internazionali¹⁷.

¹⁴ In sloveno "IS-Odpacki"

¹⁵ <https://www.gov.si/zbirke/storitve/informacijski-sistem-o-ravnanju-z-odpadki-aplikacija-is-odpadki/>

¹⁶ Come evidenziato in precedenza, il Foglio di Registrazione è un documento con il quale il detentore dei rifiuti e il destinatario confermano la presentazione e l'accettazione della spedizione di rifiuti in Slovenia. Viene compilato e confermato dai mittenti e dai destinatari delle spedizioni di rifiuti

¹⁷ <https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocilo-o-zbiranju-odpadkov-odp-zbiranje/> in "Splošno o poročilu o zbiranju odpadkov (ODP-zbiranje)"

Gli utenti di IS-Waste sono entità commerciali e persone fisiche produttori iniziali di rifiuti, nonché entità commerciali che raccolgono, trattano e smaltiscono rifiuti. Gli utenti si devono registrare al sistema utilizzando una procedura differente a seconda che siano persone fisiche o entità commerciali.

Registrazione

La registrazione dell'utente IS-Waste avviene attraverso l'attivazione del processo relativo da parte di un rappresentante dell'azienda. Un'entità commerciale è registrata come utente IS-Waste quando almeno uno dei suoi rappresentanti completa il processo di attivazione. Un'entità commerciale - utente IS-Waste può avere più rappresentanti attivati. Ognuno di essi ha bisogno di un proprio certificato digitale¹⁸, collegata a quell'entità commerciale.

Una persona fisica viene registrata come utente IS-Waste nel momento in cui esegue la procedura di attivazione, per la quale deve essere in possesso di un certificato digitale qualificato.

Il processo di attivazione del rappresentante dell'utente IS-Waste si svolge in tre fasi:

- Fase 1: registrazione elettronica (e-registration) del rappresentante dell'utente IS-Waste

La registrazione elettronica deve essere effettuata da ogni rappresentante dell'utente IS-Waste (rappresentanti di entità commerciali e persone fisiche) al **primo ingresso** nel sistema e ad ogni **sostituzione di un certificato digitale qualificato**. Ogni rappresentante di un'entità commerciale deve possedere il proprio certificato digitale qualificato, collegato all'entità commerciale per la quale si sta registrando. Sarà necessario inserire le informazioni sul numero di serie e sull'emittente del certificato digitale qualificato per completare il modulo di richiesta.

- Fase 2: registrazione del rappresentante dell'utente IS-Waste (modulo di registrazione)

Non è necessario che questo passaggio venga eseguito da rappresentanti di entità commerciali che utilizzeranno IS-Waste esclusivamente come produttori di rifiuti.

Questa fase deve essere eseguita da rappresentanti delle entità commerciali che utilizzeranno IS-Waste come raccoglitori o gestori del trattamento dei rifiuti e dalle persone fisiche che utilizzeranno IS-Waste come produttori dei rifiuti.

- Fase 3: attivazione del rappresentante dell'utente IS-Waste

L'attivazione del rappresentante dell'utente IS-Waste viene effettuata dalla Slovenian Environment Agency (ARSO) e viene inviato un avviso tramite e-mail all'indirizzo fornito in fase di registrazione elettronica. Con l'attivazione del rappresentante dell'utente IS-Waste si completa la registrazione dell'utente IS-Waste. Un rappresentante attivato dell'utente IS-Waste deve installare un componente di firma digitale sul proprio computer per inserire i dati in IS-Waste e accedervi.

¹⁸ Un certificato digitale è un record informatico che contiene informazioni sul titolare e sulla sua chiave pubblica, nonché informazioni sull'emittente del certificato digitale e sul periodo di validità del certificato digitale.



L'accesso a IS-Waste è consentito anche tramite i sistemi informativi locali (gestionali) delle aziende; l'esportazione dei dati dai sistemi informativi aziendali locali a IS-Waste viene realizzata tramite un aggiornamento software di questi sistemi, che tenga conto della struttura dei dati negli schemi XML forniti dal sistema IS-Waste¹⁹.

3 Sistema di geolocalizzazione per i veicoli che trasportano i rifiuti

Il trasportatore, dal 1° gennaio 2024, deve assicurare che il veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti sia dotato di un dispositivo con un sistema di tracciamento GPS integrato, il quale, basandosi sulla navigazione satellitare, determina con precisione la posizione e l'orario del veicolo, registrando così tutti gli spostamenti del veicolo e fornendo l'accesso alla storia dei tragitti per almeno due anni²⁰.

¹⁹ Ai fini dell'aggiornamento software, è necessario tenere conto della struttura dei dati negli schemi XML messi a disposizione degli utenti sul sito internet del sistema IS-Waste e deve essere fornito l'accesso al servizio web che consente il collegamento ai codici comuni in IS-Waste. I sistemi informativi locali aggiornati in questo modo consentono la preparazione di file XML con i dati provenienti da Fogli di Registrazione e relazioni annuali, che gli utenti importano in IS-Waste. Sul punto <https://www.gov.si/zbirke/storitve/informacijski-sistem-o-ravnanju-z-odpadki-aplikacija-is-odpadki/> nella sezione "Izmenjava podatkov med lokalnimi informacijskimi sistemi podjetij in IS-Odpadki"

²⁰ Ai sensi dell'art.76, comma 1, del Regolamento sui Rifiuti, l'obbligo del trasportatore di dotare il suo veicolo di trasporto rifiuti di un dispositivo con un sistema di localizzazione integrato, che fornisca informazioni sulla cronologia di guida per almeno due anni, entra in vigore il 1° gennaio 2024



Fonti

Legge sulla Tutela dell'Ambiente n. 44/22 del 13 aprile 2022 (Zakon o varstvu okolja-ZVO-2)

Regolamento sui rifiuti n. 77/22 del 31 maggio 2022 (Uredba o odpadkih-Uradni list RS, št. 77/22)

Pagina web della Repubblica di Slovenia <https://www.gov.si>